



Copia

# COMUNE DI MORBELLO

Provincia di Alessandria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

**OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta**

L'anno **duemilaventidue** il giorno del mese di marzo alle ore **ventuno** nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione:

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

| N. | NOME E COGNOME          | PRESENTE | ASSENTE |
|----|-------------------------|----------|---------|
| 1  | VACCA Alessandro        | X        |         |
| 2  | PAROLISI Vincenzo       | X        |         |
| 3  | GRANA Alessandra        | X        |         |
| 4  | BORMIDA Arianna         | X        |         |
| 5  | GALLIANO Roberto        |          | X       |
| 6  | GUALA Loredana          | X        |         |
| 7  | LAIOLO Carlotta         | X        |         |
| 8  | PARODI Davide           | X        |         |
| 9  | PESCE Christian Alessio | X        |         |
| 10 | STELLA Fausto           | X        |         |
| 11 | TORTAROLO Guido         | X        |         |

**Totali Presenti n. 10 Totali Assenti n. 1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Gian Franco FERRARIS**, il Presidente Sig. **VACCA Alessandro** in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento posto all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 29/04/2021 sono state approvate per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 10,40 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 8,60 per i fabbricati di categoria C1 e D;
- 3) che i terreni agricoli sono esenti in quanto situati in territorio montano;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura

applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 210.000, al netto della quota di alimentazione del FSC.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 5 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,6 per mille;
- 4) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,40 per mille;
- 5) terreni agricoli: esenti perché il comune è sito in territorio montano.

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. ssa Cristina De Felice, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022 contenute nella tabella seguente

| <b>FATTISPECIE</b>  | <b>NORMA DI RIFERIMENTO</b>    | <b>ALIQUOTA STABILITA CON DELIBERA C.C. N. 3 2022</b> |
|---|--------------------------------|---|
| abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7   | art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 | Esente  |
| abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9<br>* si applica una detrazione di euro 200  | art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 | 0,50%   |
| fabbricati del gruppo catastale D   | art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 | 0,86%   |
| fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) | art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 | Esente  |
| fabbricati rurali strumentali   | art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 | 0,1%  |
| altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)                  | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 10,40%  |
| aree fabbricabili   | art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 | 10,40%  |
| terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)   | art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 | ESENTI  |

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

#### **IL SEGRETARIO**

F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

#### **IL PRESIDENTE**

F.to: VACCA Alessandro

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).  
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

---

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).  
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: Dott.ssa Cristina De Felice

---

- ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 24/03/2017 ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 17-mar-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

---

- ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 15-mar-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Gian Franco FERRARIS

---

Per copia conforme all'originale.

Il funzionario incaricato